



CONFINDUSTRIA BERGAMO

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 28 gennaio 2009 presso la sede di CONFINDUSTRIA BERGAMO Unione Industriali della Provincia

tra

la SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A. rappresentata dal sigg. F. Assandri, C. Beiotti, L. Bergamelli, A. Ferrigno, E. Marconi e A. Melani, assistite da CONFINDUSTRIA BERGAMO in persona di A.Nava

e

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIM - CISL, FIOM - CGIL e UILM - UIL di Bergamo, rispettivamente rappresentate dai sigg. V. Gervasoni, R. Pirota e A. Nozza

e

le RSU della sede di Stezzano

**premesso**

- ✓ che con lettera del 19 dicembre 2008 l'azienda, per tramite di Confindustria Bergamo, ha comunicato alle OO.SS. e tutti gli Enti competenti l'apertura della procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 23.7.1991 n. 223 per il collocamento in mobilità, di n° 45 dipendenti in forza presso la sede di Stezzano (BG);
- ✓ che i motivi determinanti la situazione d'eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si è ritenuto di non poter porre altrimenti rimedio alla situazione ed evitare quindi la dichiarazione di mobilità, sono stati ampiamente illustrati nella suddetta comunicazione di apertura del 19 dicembre 2008;
- ✓ che non sono state programmate misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma, dichiarandosi, peraltro, la SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A., disponibile ad esaminare con le OO.SS.LL eventuali iniziative al riguardo;
- ✓ che, successivamente al ricevimento della comunicazione di apertura della procedura, le OO.SS.LL ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge 223/1991, hanno richiesto un incontro al fine di effettuare un esame congiunto allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e la possibilità di utilizzazione diversa del personale coinvolto nella procedura;

Unione degli Industriali della Provincia

Sede di Bergamo  
Via G. Camozzi, 70 - 24121 Bergamo  
Telefono 035278111  
Fax 035235824

www.unindustria.bg.it  
Codice Fiscale: 80021750163

Sede di Treviglio  
Via P. Nenni, 4 - 24047 Treviglio  
Telefono 038349266  
Fax 0383595531

N. 0072 P. 1

SCHNEIDER ELECTRIC SPA

29. Gen. 2009 9:23


- ✓ che durante l'esame congiunto, le parti hanno ampiamente approfondito ed esaminato le cause ostative che hanno impedito di utilizzare strumenti alternativi alla mobilità, hanno formulato i criteri da adottare nell'identificazione del personale in esubero;

tutto ciò premesso

le parti, dopo ampi approfondimenti e discussioni, hanno raggiunto il seguente accordo:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'Azienda procederà alla riduzione di personale ed alla conseguente messa in mobilità per un massimo di n° 45 lavoratori inquadrati come impiegati o operai appartenenti alle funzioni di supporto.
3. Il personale da collocare in mobilità, sarà individuato dall'Azienda sulla base dei requisiti di professionalità e di fungibilità, secondo i seguenti criteri concordati ed espressamente definiti tra le parti, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 5, comma 1 della legge 223/91:
  - ✓ dipendenti che nel corso del periodo di mobilità individualmente spettante maturino i requisiti di pensionamento di vecchiaia e/o di anzianità e che dichiarino per iscritto di non opporsi alla collocazione in mobilità
  - ✓ dipendenti che dichiarino per iscritto di non opporsi alla collocazione in mobilità
4. L'Azienda si obbliga a corrispondere ai lavoratori che verranno interessati dal provvedimento di licenziamento che non si opporranno alla messa in mobilità - oltre all'indennità sostitutiva di preavviso in base alla normativa del CCNL metalmeccanici in vigore - un importo stabilito secondo i criteri di cui all'allegato n° 1 del presente accordo.
5. L'incentivo verrà corrisposto a seguito della sottoscrizione, in sede sindacale, di verbale di conciliazione individuale ai sensi degli artt. 2113 c.c. 410 e 411 c.p.c. che comporti la accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro. Tale importo lordo - riconosciuto a titolo di incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 4, comma 2bis della Legge 26 luglio 1988 n° 291 - sarà assoggettato al trattamento previsto dagli art. 17 comma 1 lettera a) e art. 19 comma 2 del DPR 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'azienda procederà ai licenziamenti ed alla messa in mobilità dei lavoratori sopra individuati a diverse scadenze e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2010. Nel definire così le decorrenze della mobilità, le parti hanno inteso avvalersi della facoltà di proroga e di deroga dei termini prevista dall'art. 8, 4° comma della Legge 19 luglio 1993 n° 236.

29. Gen. 2009 9:24  
SCHNEIDER ELECTRIC SPA  
Nr. 0072 P. 2



7. Le Parti si danno atto di avere effettuato l'esame previsto dall'art. 4, 5° comma, della Legge 223/1991 come integrato dal D.Lgs. 26 maggio 1997 n° 151 in ordine alle misure di riqualificazione dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità.
8. Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti, constatata la impossibilità di attuare ulteriori misure alternative alla riduzione di personale, si danno atto di aver esperito e concluso – ad ogni e qualsiasi effetto – le procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 24 della Legge 19 luglio 1991 n° 223 così come integrata dal D.Lgs. 26 maggio 1997 n° 151 nonché quelle di cui alle Leggi 23 luglio 1993 n° 236 e 19 luglio 1994 n° 451 relativamente alla collocazione in mobilità del personale dipendente.
9. Entro i mesi di Aprile e Ottobre 2009, le parti si incontreranno per una analisi degli effetti del piano di mobilità sull'organizzazione aziendale e in relazione a quanto realizzato dall'azienda nel riequilibrio delle risorse tra le diverse funzioni.

Letto, confermato e sottoscritto

SOCIETA'

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

CONFINDUSTRIA BERGAMO

RSU

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

OO.SS.L.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**VERBALE DI ACCORDO 28 GENNAIO 2009  
ALLEGATO N° 1**

In riferimento ai punti n° 3,4,5 dell'Accordo sindacale del 28 GENNAIO 2009 le parti concordano quanto segue:

- ✓ Ai dipendenti, che nel corso del periodo di mobilità individualmente spettante maturino i requisiti di pensionamento di vecchiaia e/o di anzianità e che dichiarino per iscritto di non opporsi alla collocazione in mobilità, l'azienda erogherà, a titolo di incentivo all'esodo, un importo lordo calcolato in base ai seguenti elementi e con la seguente modalità:

RGAL = retribuzione globale annua lorda, così composta: retribuzione mensile lorda del mese di gennaio 2009 moltiplicato 13, più premio di produzione spettante in base al livello, più il valore nominale del Premio di Risultato anno 2009 pari a 2.900 euro lordi;

T = si individua il 75% della RGAL. Questo importo viene diviso per 12 e moltiplicato per il numero di mesi di permanenza in mobilità. Il risultato rappresenta il valore "T".

M = somma delle indennità mensili lorde di mobilità complessivamente spettanti in base alla permanenza in mobilità.

INCENTIVO ALL'ESODO = la differenza tra il valore "T" ed il valore "M"

L'incentivo così determinato non potrà essere inferiore a 10.000 euro lordi.  
L'incentivo all'esodo sarà liquidato unitamente al TFR.

La documentazione attestante i requisiti pensionistici dovrà essere consegnata all'azienda dal dipendente.

- ✓ Ai dipendenti che dichiarino per iscritto di non opporsi alla collocazione in mobilità l'azienda corrisponderà un incentivo all'esodo che sarà concordato tra l'Azienda e ciascun dipendente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*